

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 17-2364

**Emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione schema tipo di addendum contrattuale ex art. 8 quinquies D.lgs 562/92 e smi per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie da destinare a pazienti Covid positivi presso strutture private accreditate.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

visto il Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

vista la pubblicazione, approvata dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni, del 12 ottobre 2020 ad oggetto “*Prevenzione e risposta a Covid 19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale*”, frutto del lavoro di esperti dell'Inail e delle altre istituzioni rappresentate nel Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile (pubblicazione trasmessa con nota ministeriale acquisita al

protocollo regionale al n. 32397 in data 12 ottobre 2020) che fornisce elementi generali per rafforzare la *preparedness* (intesa come prontezza e preparazione) per fronteggiare in modo ottimale le infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici che dovessero delinearsi;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275;

vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

considerato che in ragione dell'accresciuto numero dei contagi occorre individuare delle strutture idonee al fine di garantire l'assistenza ai malati Covid-19 che necessitano di ricovero in regime di acuzie o post acuzie, posto che gli ospedali pubblici si trovano in una situazione di crescente difficoltà nel reperire posti letto.

Visti i seguenti provvedimenti regionali:

D.G.R. 13 marzo 2020, n. 12-1124, recante ad oggetto: “Emergenza da COVID 19. Variazione temporanea della dotazione dei posti letto nell'ambito delle strutture pubbliche e disposizioni transitorie per la contrattazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le strutture private autorizzate ed accreditate a supporto del sistema pubblico”, con cui si è disposta, tra l'altro, la possibilità per le AASSRR di utilizzare anche i posti accreditati ma non contrattati degli erogatori privati;

D.G.R. 13 marzo 2020, n. 22-1133, recante ad oggetto: “Misure emergenziali per far fronte all'epidemia Covid 19. Modalità di attivazione di posti letto COVID in strutture private”. Definisce le modalità di autorizzazione e di accreditamento d'urgenza per l'attivazione di posti letto COVID-19 dedicati presso strutture sanitarie accreditate o autorizzate ex art. 8 ter D.Lgs. 502/1992 e s.m.i, anche per discipline ospedaliere diverse da quelle previste per l'assistenza alla suddetta tipologia di pazienti; dispone che, alle strutture contrattate per prestazioni a favore di pazienti COVID positivi, venga riconosciuto, oltre alla remunerazione per DRG, un finanziamento a funzione per l'elevato grado di personalizzazione delle cure, nel limite del 15% a seguito di specifica rendicontazione delle spese effettuate da parte delle strutture, in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti;

D.G.R. 10 agosto 2020, n. 1-1881, recante ad oggetto: “Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per l'annualità 2020. Presa d'atto dell'Accordo tra la Direzione regionale Sanita' e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati. Approvazione dello schema di contratto per l'anno 2020 per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie (compresa la post-acuzie psichiatrica), di specialistica ambulatoriale e di CAVS.”;

D.G.R. 11.11.2020, n. 2-2254 ad oggetto "Aggiornamento e revisione linee di indirizzo per il reperimento di strutture residenziali "alberghiere", "extra-alberghiere", "sociali", "socio-sanitarie" e "sanitarie", per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti dal virus Covid-19 ed altre misure finalizzate alla Continuità Assistenziale. Revoca della DGR 20 marzo 2020, n. 14-1150”, che ha confermato che le AASSLL, a fronte di una previsione di aggravamento

dell'emergenza, potessero stipulare contratti, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., anche con strutture private non accreditate, purché autorizzate nella tipologia di posti letto richiesta, come peraltro disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del DL 17 marzo 2020, n. 18.

Dato atto che la richiamata D.G.R. 13 marzo 2020, n. 22-1133, così testualmente dispone:

di disporre che, in urgenza, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività, gli eventuali ulteriori fabbisogni di posti letto per pazienti COVID-19 positivi potranno essere soddisfatti, temporaneamente nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020, anche presso strutture private autorizzate all'esercizio di attività sanitarie ex art. 8 ter del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.;

di disporre che le Aziende Sanitarie territoriali - in coordinamento con l'"Unità di Crisi" - possano stipulare, temporaneamente nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020, appositi contratti ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 per la messa a disposizione di posti letto - la cui tipologia verrà individuata dall'Unità di Crisi in relazione alle specifiche necessità gestite da Erogatori privati che si siano dichiarati disponibili mediante apposita comunicazione (recante numero e tipologia di posti letto resi disponibili) all'A.S.L. sul cui territorio insiste la struttura ed all'Unità di Crisi della Regione Piemonte;

di disporre che i suddetti contratti, temporaneamente nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, potranno essere stipulati anche con strutture che non siano dotate di posti letto accreditati nella tipologia richiesta, a condizione che l'ARPA e la Commissione di Vigilanza, entrambi attivati dall'A.S.L. sul cui territorio insiste la struttura, certifichino prontamente il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività proposta, e la conformità ai percorsi definiti per pazienti COVID dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'"Unità di Crisi" e dagli altri enti competenti in materia.

Tale certificazione configurerà "ex se" un provvedimento temporaneo di autorizzazione e di accreditamento che costituirà titolo valido per la successiva pronta contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992;

di dare atto che l'effettiva attivazione dei posti letto contrattualizzati verrà disposta dall'A.S.L. di residenza del paziente in accordo con l'"Unità di Crisi", dandone comunicazione all'A.S.L. contraente;

di disporre che alla data di dichiarazione di fine emergenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni e gli accreditamenti dei posti letto COVID-19 e gli Erogatori privati non potranno avanzare pretese su autorizzazioni/accredimento a carattere definitivo dei posti letto COVID-19;

di disporre che, alle strutture private contrattualizzate dalle ASL per l'erogazione di prestazioni a favore di pazienti COVID-positivi, verrà riconosciuto, oltre alla remunerazione per DRG secondo il tariffario vigente, un finanziamento a funzione per realizzare interventi ad elevato grado di personalizzazione, ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i, atti a far fronte all'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale relativa all'epidemia in corso. Tale finanziamento a funzione verrà remunerato dalle A.S.L., a seguito di specifica rendicontazione delle spese effettuate da parte delle strutture, in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti, nel limite del 15% della remunerazione relativa alle prestazioni erogate.

Atteso che:

la D.G.R. 10 agosto 2020, n. 1-1881, nel porre le regole per l'anno 2020 per la definizione dei rapporti tra aziende sanitarie locali e strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di acuzie, di ricovero in regime di post-acuzie e di specialistica ambulatoriale, in regime di lungodegenza e riabilitazione psichiatrica e di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS, recepiva l'accordo raggiunto con gli erogatori privati ed approvava lo schema di contratto/accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 per l'anno 2020;

l'accordo raggiunto con le Associazioni rappresentative del settore in data 16 luglio/8 agosto 2020 sul punto così reca:

***EROGATORE COVID DEDICATO:*** *la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 determinata con le modalità definite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi del comma 2, dell'art. 4, del D.L. 19/05/2020, n. 34 ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti covid definito con il medesimo decreto, nel frattempo sono fatte temporaneamente salve le vigenti tariffe regionali e il finanziamento a funzione prevista con DGR 13 marzo 2020, n. 22-1133;*

l'art. 7, comma 2, lettera a) dello schema di contratto/accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 per l'anno 2020, ripropone nei medesimi contenuti quanto riportato al punto precedente.

Preso atto che il D.I.R.M.E.I. al fine di elaborare un progetto conoscitivo relativo ai posti letto potenzialmente disponibili in Piemonte da parte delle case di cura private accreditate insistenti sul territorio regionale, per l'utilizzo di posti letto e personale assistenziale dedicato all'Emergenza Covid-19 ha indetto una web conference in data 08/11/2020 a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni di categoria e la quasi totalità degli erogatori privati accreditati.

Preso atto che con nota prot. n. 2020/0186248 del 9.11.2020 il Responsabile della Struttura temporanea Emergenza Covid-19 ha comunicato alle AA.SS.LL. l'elenco delle strutture accreditate insistenti sul territorio regionale, disponibili ad accettare i trasferimenti.

Atteso che alla data del 26 novembre 2020 nell'Archivio *Regionale* Punti di erogazione (A.R.P.E.) risulta che i soggetti erogatori privati hanno messo a disposizione del sistema n. 725 posti letto COVID, di cui 12 posti letto COVID in terapia intensiva e 41 posti letto COVID in terapia semintensiva e considerato che il numero di posti letto Covid attivabili è in continua evoluzione sulla base del fabbisogno emergente.

Dato atto che la spesa prevista è senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto:

relativamente al Bilancio 2020 trova copertura nell'ambito delle risorse già previste con D.G.R. 10 agosto 2020, n. 1-1881;

relativamente al Bilancio 2021 per un importo pari a 4.500.000 si provvederà in sede di riparto del fondo sanitario regionale, con le risorse iscritte nella Missione 13 Programma 1 del bilancio 2021 a valere sul fondo sanitario indistinto e sulle risorse statali che saranno disponibili in materia.

Tali spese per l'emergenza COVID-19 saranno comunque oggetto di rendicontazione da parte delle ASR.

Ritenuto di dover approvare l'allegato schema tipo di addendum contrattuale (allegato 1) ad integrazione degli accordi già raggiunti con le strutture private che hanno manifestato la propria disponibilità a supportare il SSR nella gestione dell'emergenza sanitaria in atto con la messa a disposizione di posti letto per pazienti COVID positivi, previa temporanea autorizzazione/accreditamento da parte della Commissione di Vigilanza territorialmente competente e di ARPA-Piemonte, ove già non presente in ragione dei posti letto contrattualizzati con riguardo alla prima ondata della pandemia.

Vista la D.G.R. n. 9-2176 del 30 ottobre 2020 recante ad oggetto "Misure emergenziali per far fronte alla seconda fase dell'epidemia Covid-19. Integrazione delle previsioni di cui alla D.G.R. 13 marzo 2020 n. 22-1133 in merito all'attivazione di posti letto Covid in strutture sanitarie private".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

*delibera*

di approvare lo schema tipo di addendum contrattuale allegato al presente provvedimento (allegato 1), per costituirne parte integrante e sostanziale, che le AASSLL potranno utilizzare per regolamentare i rapporti con le Case di Cura private per la messa a disposizione di posti letto per pazienti COVID 19 positivi, nel rispetto delle procedure e dei termini di cui alla DGR 13 marzo 2020, n. 22-1133;

di dare atto che i contratti stipulati ai sensi del presente provvedimento cesseranno di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, salvo proroghe e gli Erogatori privati non potranno avanzare pretese su autorizzazioni/accreditamenti a carattere definitivo dei posti letto COVID-19;

di demandare alle Aziende Sanitarie interessate gli adempimenti di loro competenza, in conformità alla presente deliberazione;

di dare atto che, come previsto dall'accordo intercorrente con gli erogatori privati di cui alla DGR 10 agosto 2020, n. 1-1881, la produzione di cui al presente provvedimento deve essere interamente riconosciuta, anche oltre i limiti del budget 2020; per essa è ammessa deroga al limite di spesa di cui all'art. 45 comma 1, ter, del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni con L. 19/12/2019, n. 157 (così come consentito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito con modificazioni con L. 24/04/2020, n. 27);

di stabilire che la spesa prevista è senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto: relativamente al Bilancio 2020 trova copertura nell'ambito delle risorse già previste con DGR 10 agosto 2020, n. 1-1881;

relativamente al Bilancio 2021 per un importo pari a 4.500.000: si provvederà in sede di riparto del fondo sanitario regionale, con le risorse iscritte nella Missione 13 Programma 1 del bilancio 2021 a valere sul fondo sanitario indistinto e sulle risorse statali che saranno disponibili in materia.

Tali spese per l'emergenza COVID-19 saranno comunque oggetto di rendicontazione da parte delle ASR.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO IN POSTI LETTO COVID -19 POSITIVI. ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE/CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 E SMI - ANNO 2020 INTERCORRENTE TRA LE PARTI .**

**Tra**

l'ASL \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata dal Direttore Generale/Commissario pro tempore Dr. \_\_\_\_\_, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

**e**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), temporaneamente accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, con titolo di Legale Rappresentanza.

Richiamati:

- l'accordo contrattuale tra le medesime stipulato in data \_\_\_\_\_ ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi per l'anno 2020 per la definizione dei rapporti per l'erogazione di prestazioni di ricovero/ lungodegenza/riabilitazione psichiatrica / Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS (*specificare la voce che interessa*);
- la nota Regione Piemonte "Nota ASL AL n. 117955 del 6 ottobre 2020 ad oggetto: "Precisazioni su attivazione posti letto Covid" - Prot. 33432/A1414C del 19/10/2020, nella quale si evidenzia che in considerazione della recrudescenza della pandemia e dell'eventuale necessità di reperire posti letto Covid 19 anche presso Strutture private accreditate e non, l'attivazione di tali posti letto dovrà avvenire secondo il procedimento di urgenza individuato nella D.G.R. n. 22-1133 del 13 marzo 2020, ricorrendo preferenzialmente a quelle strutture che presentano una maggiore disponibilità di budget

- residuo ancora da utilizzare nell'anno in corso, tale da consentirne, ove possibile, la remunerazione della produzione richiesta entro il tetto di spesa assegnato con D.G.R. n. 1-1881 del 10 agosto 2020;
- la nota prot. n. 186248 del 9/11/2020 dell'Unità di Crisi Regionale laddove, nel trasmettere alle AASSLL l'elenco delle strutture accreditate insistenti sul territorio regionale, disponibili ad accettare i trasferimenti, si dispone che le prestazioni di cui al presente addendum debbano essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

Visto l'accordo intercorrente con le Associazioni rappresentative degli erogatori sanitari privati di cui alla DGR 10 agosto 2020, n. 1-1881, che - dopo aver definito gli erogatori "COVID dedicati" quali quelli inseriti nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cui corrisponde in ARPE il codice UNITA' PRODUTTIVA: 30111 e CODIFICA SDO ICD9CM 078.89 – stabilisce:

- che nel budget assegnato nell'anno 2020 debba essere ricondotta oltre alla produzione ordinaria anche quella dell'erogatore "COVID dedicato";
- che la produzione degli "erogatori COVID dedicati" debba essere interamente riconosciuta, anche oltre i limiti del budget 2020; per essa è ammessa deroga al limite di spesa di cui all'art. 45 comma 1 ter, del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni con L. 19/12/2019, n. 157 (così come consentito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito con modificazioni con L. 24/04/2020, n. 27);

Stante la necessità ed urgenza di reperire posti letto per la presa in carico di pazienti Covid 19 positivi, vista la rapida e progressiva saturazione delle possibilità di cura offerta dalle Aziende pubbliche del SSN;

Considerata la disponibilità dell'Erogatore a mettere a disposizione progressivamente posti letto per pazienti Covid 19 positivi presso la struttura \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, come da seguente tabella:



<b>DISCIPLINE</b>	<b>P.L. COVID</b>
Terapia intensiva	
Terapia Sub intensiva	
Degenza Ordinaria acuzie	
Degenza Ordinaria post-acuzie	
<b>TOTALE</b>	

Atteso che:

- la struttura è temporaneamente autorizzata ed accreditata per il periodo del presente addendum in base alle certificazioni della Commissione di Vigilanza della ASL del \_\_\_\_\_ (depositata agli atti con Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) e dell'O.T.A. del \_\_\_\_\_ (depositata agli atti con Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), allegate al presente Addendum a farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva il possesso dei requisiti igienici, di sicurezza e di qualità assistenziale minimi da tenere in conto in questo momento emergenziale per il ricovero, la cura e l'assistenza dei pazienti COVID 19 positivi per un totale di n. \_\_\_\_\_ posti letto;
- l'Erogatore si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente addendum, nonché al rispetto di tutte le disposizioni impartite dall'Unità di Crisi Regionale/D.I.R.M.E.I. e da ogni altra autorità sanitaria volte a garantire requisiti di sicurezza con riguardo al rischio di infezione da COVID – 19.

**Le parti concordano che:**

1. gli effetti del presente addendum decorrono dal \_\_\_\_\_;
2. il presente addendum ha validità sino al termine dello stato di emergenza, fissato attualmente nel 31 gennaio 2021 ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, salvo proroghe;
3. al termine del periodo di vigenza del presente addendum si ristabilirà la situazione di autorizzazione,

accreditamento e contrattuale previgente alla fase di emergenza fatti salvi i provvedimenti di revisione della rete ospedaliera adottati dalla Giunta Regionale;

4. l'Erogatore si impegna a mettere a disposizione su richiesta dell'ASL i seguenti posti letto dedicati a pazienti COVID 19 positivi :

<b>DISCIPLINE</b>	<b>P.L. COVID</b>	<b>P.L. temporaneamente sospesi perché oggetto di riconversione in P.L. COVID</b>
Terapia intensiva		
Terapia Sub intensiva		
Degenza Ordinaria acuzie		
Degenza Ordinaria post-acuzie		
<b>TOTALE</b>		

5. richiamando l'art.7 dello schema del contratto per l'anno 2020 di cui alla DGR 10 agosto 2020, n. 1-1881, all'Erogatore si riconoscono le seguenti tariffe:

**EROGATORE COVID DEDICATO:** la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid 19 determinata con le modalità definite nel Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi del comma 2, dell'art. 4, del D.L. 19/05/2020 n. 34 ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID 19 definito con il medesimo decreto, nel frattempo sono fatte temporaneamente salve le vigenti tariffe regionali ed il finanziamento a funzione previsto con DGR 13 marzo 2020, n. 22-1133.

6. le AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 corrispondono agli erogatori privati "Covid dedicati"<sup>1</sup>, a titolo di acconto e salvo conguaglio un corrispettivo, su base mensile, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, così

<sup>1</sup> **EROGATORE COVID DEDICATO:** quelli inseriti nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cui corrisponde in ARPE il codice UNITA' PRODUTTIVA: 30111 e CODIFICA SDO: ICD9CM 078.89

determinato:

- se il valore della produzione è compreso tra il 90 e il 95% di 1/12 del budget 2020, viene riconosciuto il valore della produzione effettivamente realizzata;
  - se il valore della produzione è inferiore al 90% di un dodicesimo del budget anticipano alle strutture stesse, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, nella misura del 90% di un dodicesimo del budget 2020;
  - se il valore della produzione è > 95% di 1/12 del budget 2020, viene riconosciuto il 95% di 1/12 del budget;
7. tale acconto non è dovuto laddove l'erogatore "Covid Dedicato" abbia fatto ricorso a forme di sostegno al reddito dei lavoratori e in tal caso si pagherà solo la produzione effettiva secondo le regole di cui all'art. 8 comma 2 dello schema di contratto approvato con DGR 10 agosto 2020 n.1-1881;
  8. la restituzione degli acconti erogati avverrà con nota di credito da emettersi entro il 31/12/2021 e trattenuta di pari importo dai pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2021 salvo conguaglio rispetto agli importi che dovranno essere riconosciuti ai sensi del D.M. di cui al comma 2, dell'art. 4, del D.L. 19/05/2020 n. 34;
  9. le fatture relative alla produzione Covid con riguardo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, verranno pagate dall'ASL entro 30 gg. data fattura;
  10. è fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati in ordine alle prestazioni erogate, nonché in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente addendum o dal contratto/accordo contrattuale vigente tra le parti ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi, di cui al primo alinea delle premesse;
  11. gli importi che a qualsiasi titolo risultino non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli ad altro titolo dovuti all'Erogatore;
  12. per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente addendum si richiamano le disposizioni del

contratto/accordo contrattuale vigente tra le parti ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi, di cui al primo punto delle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto con firma elettronica qualificata

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELL'EROGATORE

IL DIRETTORE  
GENERALE/COMMISSARIO DELL'ASL

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005*